

CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA

Seduta del 25 novembre 1959, ore 16,30

L'anno millenovecentocinquantanove il giorno 25 novembre in Roma, nella Sala degli Arazzi del Palazzo del Quirinale, sotto la Presidenza del Capo dello Stato, On. GIOVANNI GRONCHI, si è riunito il Consiglio Superiore della Magistratura.

Sono presenti:

PRESIDENTE

On. Giovanni GRONCHI - Presidente della Repubblica.

VICE PRESIDENTE

avv. Michele DE PIETRO -

COMPONENTI DI DIRITTO

dott. Luigi OGGIONI -

dott. Francesco CIGOLINI -

COMPONENTI ELETTI DAI MAGISTRATI

dott. Silvio TAVOLARO -

dott. Andrea TORRENTE -

dott. Errico LAPORTA -

dott. Guglielmo GENTILE -

dott. Domenico PEDOTE -

dott. Carlo GIANNATTASIO -

dott. Elie SIOTTO -

dott. Emilio GERMANO -

dott. Gianfranco CARNESECCHI -

dott. Francesco SPINELLI -

dott. Luigi DE MARCO -

dott. Santi LICHERI -

dott. Pietro Paolo GLINNI -

dott. Riccardo PACIFICI -

COMPONENTI ELETTI DAL PARLAMENTO

prof. Francesco Paolo BONIFACIO -

avv. Giuseppe PERRONE CAPANO -

prof. Ugo NATOLI -

avv. Giambattista MADIA -

S E G R E T A R I

dott. Mario JANIRI -

dott. Gennaro de ROBERTO -

Sono assenti giustificati l'avv. Alfredo POGGI ed il prof. Giuseppe Menotti DE FRANCESCO.

Il Presidente, con riferimento al proposito manifestato nella precedente seduta circa le proposte per l'ufficio direttivo di Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, informa il Consiglio che ha avuto al riguardo un colloquio con il Ministro, e che questi pur facendo salvo la questione di principio sulla possibilità di proposte subordinate e condizionate, ha dichiarato che nel caso concreto non ha difficoltà a che il Consiglio proceda alla votazione sui nomi proposti senza il vincolo di subordinazione; intendosi il primo nome unicamente come preferenza.

L'avv. PERRONE CAPANO, pur riconoscendo che in linea astratta il dott. VARRONE presenti uno svolgimento di carriera forse più brillante del DE NIGRIS ritiene tuttavia che questi sia maggiormente qualificato per l'ufficio a cui si deve provvedere date le sue specifiche attitudini alle funzioni requirenti.

Il dott. SIOTTO con il prof. NATOLI manifestano lo stesso avviso.

Il Vice Presidente avv. DE PIETRO in linea di principio ritiene che se si deve procedere a votazione segreta non sarebbero ammissibili dichiarazioni di voto, che, come quelle ora fatte, implicano una esortazione alla scelta in un determinato senso.

Il Presidente osserva che il problema della motivazione è

complesso, ma crede che non si possa negare ai componenti del Consiglio che lo richiedano di manifestare i motivi per i quali intendono votare in un senso o nell'altro, anche se debba poi procedersi a voto segreto.

L'avv. PERRONE CAPANO aderisce.

Il Vice Presidente avv. DE PIETRO, insiste, come questione di principio, nella tesi che non siano consentite manifestazioni che possano intendersi come esortazioni a seguire una certa soluzione.

Il prof. NAPOLI precisa che, in sostanza, nessuno ha inteso fare esortazioni, ma solo una critica obiettiva ai criteri a cui si è ispirata la Commissione nel formulare la proposta, il che gli sembra consentito.

L'avv. MADIA rileva che il problema sollevato dal Vice Presidente è grave, ma ritiene che è dalla discussione che deriva la votazione, anche se questa poi debba aver luogo in forma segreta.

Il dott. LAPORTA, nel merito della proposta, ritiene che il dott. VARRONE abbia, nel complesso, titoli peggiori, per svolgimento di carriera e per anzianità, rispetto al DE NIGRIS.

Il Presidente, riassunta la discussione, pone ai voti a scrutinio segreto per il conferimento dell'ufficio direttivo di Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, i nomi dei dottori VARRONE e DE NIGRIS. X

Il risultato della votazione è il seguente: VARRONE voti 10; DE NIGRIS voti 12. Pertanto l'ufficio direttivo predetto è conferito al dott. DE NIGRIS Pietro, attualmente Avvocato Generale presso la Corte di Appello di Napoli.

A questo punto si riprende la discussione sullo schema di regolamento.

Il dott. TORRENTE, riportandosi a quanto già detto nella pre-

cedente seduta, chiarisce che egli non è contrario a che le deliberazioni del Consiglio siano motivate, ma non ritiene opportuna inserire nel regolamento una norma di carattere generale in tal senso, in quanto così facendo si darebbe alla motivazione il carattere di un requisito formale della deliberazione, ampliando le possibilità di impugnativa. Ed è evidente che un più ampio controllo di legittimità inciderebbe anche sulla stessa autonomia dell'Organo.

Il dott. LAPORTA concorda con il criterio del prof. TORRENTE; e rileva che in tutti i casi in cui si tratta di scelta discrezionale la motivazione non è certo opportuna, salvo che non si tratti di deliberazioni difformi dalle proposte delle Commissioni referenti.

Il dott. TAVOLARO concorda con TORRENTE e LAPORTA. Ritiene che per quanto la motivazione dia garanzia di giustizia, va applicata con prudenza, poichè vi sono casi in cui è inopportuna, come ad esempio quando riguarda situazioni relative a delicate condizioni di famiglia. In altri casi invece la ritiene necessaria come per le deliberazioni riguardanti lo stato giuridico e l'accertamento della idoneità o meno dei singoli magistrati a determinate funzioni.

Il dott. CIGOLINI è favorevole ad inserire nel regolamento una norma direttiva che dovrebbe però essere generica, escludendo qualsiasi elencazione dei casi in cui occorra motivare, ma fissando solo il principio generale che le deliberazioni debbano normalmente essere motivate salvo che la "natura" dell'atto non lo consenta.

L'avv. MADIA osserva che non può desumersi dall'art. 17 della legge l'obbligo della motivazione; ritiene che non occorra una specifica norma nel regolamento, soccorrendo invece i principi generale in materia.

Il prof. NATOLI, è dello stesso avviso, ritiene tuttavia opportuno motivare quanto più sia possibile, anche se non si inserisce una apposita norma nel regolamento.

Il Vice Presidente, avv. DE PIETRO, non condivide l'opinione del dott. CIGOLINI, ritenendo che solo dai principi generali possa desumersi quando sia il caso di motivare, e che quindi non occorra alcuna norma regolamentare al riguardo.

Il Presidente, riassumendo la discussione, osserva che per quanto attiene al Foro interno, la motivazione non può mancare, e nessuna questione può sorgere; per quanto si riferisce invece all'uso esterno, e quindi ai fini della comunicazione all'interessato, deve tenersi presente che sia per ragioni di principio che per ragioni pratiche non è opportuno, con una norma regolamentare sull'obbligo della motivazione, rendere possibile un ampliamento della sfera del controllo di legittimità del Consiglio di Stato.

Ritiene quindi che si possa essere d'accordo nel senso di inserire una tale norma nel regolamento, salvo ad esaminare in seguito ulteriormente la questione ai fini di una eventuale risoluzione di massima.

Viene, quindi, ripreso l'esame dei singoli articoli dello schema.

Art. 16.

Il Presidente rileva che il quorum previsto nel secondo comma per richiedere lo scrutinio segreto è troppo basso e che potrebbe portarsi dal numero fisso di 4, a quello di un quarto dei componenti, vale a dire a 6.

Il dott. GENTILE, a prescindere dal quorum, trova pericolosa una formula generale, come quella del secondo comma, che consente senza eccezioni lo scrutinio segreto, mentre vi sono dei casi, ad esempio le revisioni di scrutinio, in cui non può prescindersi dalla motivazione, e quindi non è possibile il voto segreto. Propone perciò di aggiungere "salvo i casi in cui la motivazione è richiesta dalla natura dell'atto".

Il Presidente osserva che la questione può ritenersi superata dopo quanto si è già deciso in tema di motivazione. Se mai

si volesse attenuare la formula si potrebbe, escludendo la automaticità, demandare al Consiglio il giudizio sulla richiesta di scrutinio segreto.

Il prof. NATOLI ritiene eccessiva la preoccupazione del dott. GENTILE.

Il dott. SPINELLI, a sua volta, la ritiene superata dalle decisioni già adottate.

Il Vice Presidente, avv. DE PIETRO, chiarisce che in linea di fatto quando la proposta della Commissione referente viene accettata, già in essa è insita la motivazione; quando invece è respinta, saranno evidentemente indicati i motivi contrari.

Il Presidente, aggiunge, su una richiesta di chiarimento fatta dal dott. SPINELLI, che nella ipotesi in cui si prospettassero in seno al Consiglio diverse motivazioni, esse potrebbero essere votate separatamente.

Il dott. GENTILE, propone che almeno si aggiunga nel testo dell'articolo che in sede di revisione di scrutinio e di giudizio di promovibilità si procede sempre con voto palese.

La proposta messa in votazione riporta 8 voti favorevoli e 10 contrari ed è respinta.

Il testo dell'art. 16 resta, quindi, approvato come nello schema, con il solo emendamento di sostituire al quorum di 4, quello di un quarto dei componenti.

Art. 17.

Il dott. GLINNI propone che vengano soppressi il 2° e il 3° comma che già implicitamente, con le risoluzioni adottate, in tema di votazione su concerto per gli uffici direttivi, possono ritenersi travolti.

Il Vice Presidente, avv. DE PIETRO, dissente, in quanto nella ipotesi di votazione per la nomina di commissioni, se si eliminassero le disposizioni anzidette, potrebbe qualcuno dei nomi risultare eletto con un numero di voti troppo esiguo.

Il Presidente precisa che la votazione per la nomina di commissioni deve aver luogo necessariamente tenendo distinti effettivi e supplenti; e d'altra parte la ripartizione dei componenti tra magistrati della giudicante e della requirente non consentirebbe il sistema del voto limitato proposto dal dott. GLINNI in sede di commissione con l'emendamento aggiuntivo dell'art. 17 bis.

Il dott. TAVOLARO osserva che l'art. 17 bis oltre che contrario alla disposizione dell'art. 5 della legge istitutiva del Consiglio, sarebbe inattuabile e incepperebbe il funzionamento del Consiglio.

Il dott. GLINNI precisa che la sua proposta relativa alle art. 17 bis mira a dare maggiore prestigio ai nomi degli eletti; comunque a tal fine modifica la proposta stessa nel senso che i nomi dei componenti di commissioni debbano ottenere una maggioranza dei due terzi dei votanti.

Il Presidente, riassumendo la discussione, dà atto che il primo comma dell'art. 17 è approvato senza osservazioni; che il secondo comma è approvato con la precisazione seguente: "Se la proposta si riferisce ad una pluralità di componenti di una Commissione od ufficio..."; che, infine, il terzo e il quarto comma sono approvati nel testo proposto dalla Commissione.

Resta solo da votare l'emendamento GLINNI di cui all'articolo 17 bis, secondo la modifica dallo stesso dott. GLINNI più sopra proposta.

Il dott. GIANNATTASIO ritiene che una maggioranza qualificata, quale è quella proposta, sarebbe contraria all'art. 5 della legge.

Il prof. NATOLI è d'avviso che un tale contrasto non sussista e comunque è presumibile che in concreto si cercherà sempre di raggiungere un accordo.

L'avv. MADIA ritiene che il quorum proposto di due terzi sia troppo alto, e sia inoltre non proporzionato alle maggioranze

richieste per altre nomine più importanti.

Il Presidente concorda con l'avv. MADIA ed osserva che, bastando una maggioranza semplice per nomine di maggiore rilievo, non si spiegherebbe una maggioranza qualificata per nomine come quelle di cui si tratta.

Il dott. DE MARCO ritiene che il diverso quorum potrebbe trovare giustificazione sotto il riflesso che quando il Consiglio nomina una Commissione di concorso o di scrutinio delega un suo potere ad altro Organo.

Il Presidente mette in votazione l'emendamento aggiuntivo proposto dal dott. GLINNI, il quale riporta solo 5 voti favorevoli e risulta, quindi, respinto.

Art. 18.

Il dott. GLINNI osserva che tale articolo deve intendersi superato dopo la nomina delle Commissioni referenti, tra le quali la V^a a cui è stata attribuita la materia dei pareri e delle proposte di cui all'art. 10, secondo comma, della legge.

Il Consiglio, all'unanimità, delibera che l'articolo anzidetto venga soppresso.

Il dott. GLINNI insiste poi, nell'emendamento aggiuntivo, art. 18 ter, da lui proposto in sede di commissione, relative alla pubblicazione degli atti del Consiglio in un bollettino.

Il dott. TORRENTE rileva che potrebbero esservi dei dubbi sulla possibilità di una pubblicazione prima che alle deliberazioni sia dato corso mediante la forma prevista dall'art. 17 della legge e dovrebbe quindi essere esaminato attentamente il rapporto tra la pubblicità della deliberazione e quella del successivo decreto del Presidente della Repubblica o del Ministro.

Il Presidente ritiene che non sia comunque opportuno inserire nel regolamento una norma del genere, e che piuttosto la questione di un sistema di pubblicità potrà formare oggetto di uno specifico separato studio, ai fini di una eventuale risolu-

zione di massima.

Il dott. GLINNI, a seguito di tale precisazione, ritira la proposta relativa all'art.18 ter. Insiste poi nella proposta, fatta pure in sede di commissione, per l'art.18 quater, circa l'esercizio del potere di inchiesta, modificandola nel senso che ciascun consigliere può chiedere che sia disposta una ispezione.

Il Presidente osserva che il potere di inchiesta è previsto dalla legge, ma è attribuito al Consiglio.

Il prof. NATOLI ritiene che non è dubbio che il Consiglio abbia sui magistrati il potere di vigilanza che l'ordinamento precedente attribuiva prima al Ministro; si tratta solo di stabilire in qual modo il potere predetto debba essere esplicito. Potrebbe inserirsi una norma nel regolamento, o adottarsi una risoluzione di massima al riguardo. Nel merito pensa che i vari esposti che pervengono al Consiglio o ai singoli componenti, e che possano eventualmente richiedere accertamenti, dovrebbero essere esaminati da apposita commissione, la quale dovrebbe poi riferirne al Consiglio.

Il dott. PACIFICI, sulle proposte del prof. NATOLI e del dott. GLINNI, osserva che in sostanza si tratta di stabilire, anzitutto, se il Consiglio abbia un tale potere e poi provvedere a disciplinarlo. A suo avviso il potere sussiste, derivando dalla legge costitutiva del Consiglio. Quanto alla disciplina, il dott. PACIFICI ritiene che, anzichè affidare a una Commissione l'esame degli esposti, sarebbe opportuno richiedere preventivamente informazioni agli organi giudiziari periferici, al fine di decidere se sia il caso di disporre una ispezione. Sorge tuttavia al riguardo una questione preliminare, se cioè il Consiglio possa richiedere direttamente ai Capi delle Corti le necessarie informazioni.

Il prof. BONIFACIO osserva che in ipotesi di inchieste che dovessero essere predisposte in vista di eventuali procedimenti

disciplinari a carico di magistrati, bisogna a suo avviso prescindere dalla deliberazione del Consiglio Superiore, ad evitare una interferenza di quest'Organo sul potere di azione disciplinare, di stretta competenza del Ministro o del Procuratore Generale. Manifesta poi il più reciso dissenso sulla proposta che i singoli membri del Consiglio possano promuovere o addirittura eseguire ispezioni o inchieste a carico di magistrati. Dichiarò che gli sembra doveroso, per l'affermazione e la tutela della piena libertà del giudice, astenersi comunque da ogni sindacato sull'attività giurisdizionale vera e propria.

L'avv. PERRONE CAPANO ritiene che il Consiglio, preposto dalla Costituzione al governo della Magistratura, abbia il diritto e il dovere di seguire la vita del magistrato, come si deduce dagli articoli 8 della legge costitutiva e 40 e 59 delle disposizioni di attuazione. A suo avviso gli esposti o i ricorsi dovrebbero essere esaminati da una Commissione o dal Comitato di Presidenza, per decidere se si debba o meno far luogo a una istruzione e, in esito alla stessa, se sia il caso di trasmettere gli atti al Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione e al Ministro per l'esercizio dell'azione disciplinare.

Il dott. LAPORTA ritiene che la istruttoria esuli dalla competenza del Consiglio Superiore, rientrando tra le attribuzioni degli Organi ad essa predisposti, sicchè potrebbe verificarsi una inammissibile duplicazione di tale attività. Non ritiene pertanto che la materia possa formare oggetto di disciplina in sede di regolamento.

L'avv. MADIA concorda sostanzialmente con il dott. LAPORTA sulla inopportunità di inserire nel regolamento una disciplina della materia, ma ritiene che non possa dubitarsi sulla sussistenza del potere di inchiesta da parte del Consiglio.

Il dott. PEDONE afferma che le disposizioni di legge sull'argomento sono esaurienti e che non sia pertanto necessario

introdurre nel regolamento una ulteriore disciplina della materia.

Il dott. GERMANO concorda, a sua volta, nel ritenere che non si tratti di materia da inserire nel regolamento.

Il prof. NATOLI osserva che dalla discussione sono emerse due tendenze: la prima nel senso di riconoscere la sussistenza di un potere ispettivo da parte del Consiglio, secondo alcuni in linea generale, secondo altri in funzione della materia disciplinare; la seconda nel senso di negare la sussistenza di tale potere. Tale ultima tendenza è - a suo avviso - infondata, come può chiaramente dedursi dal disposto degli artt. 8 e 10 della legge costitutiva del Consiglio.

Per quanto riguarda l'esercizio di tale potere ispettivo, insiste sulla opportunità di nominare una apposita Commissione, la quale proceda ad una prima sommaria valutazione degli esposti; mentre il Consiglio dovrebbe successivamente valutare la opportunità o meno di una ispezione, intendendosi compresa in tale termine anche la richiesta di sommarie informazioni, le quali potrebbero anche non dar luogo ad un procedimento disciplinare. Quale mezzo per facilitare la valutazione degli esposti e i successivi accertamenti, sarebbe utile la formazione di fascicoli personali dei magistrati presso il Consiglio Superiore.

Il dott. OGGIONI osserva che, in tal modo, si triplicherebbero i fascicoli personali dei magistrati (presso il Ministero, gli uffici giudiziari ed il Consiglio Superiore).

Il dott. GENTILE osserva che la questione consiste nello stabilire se in base ad un esposto si possa disporre una ispezione. A suo avviso ciò non è possibile, in quanto il n. 1 dell'art. 10, in relazione all'art. 11 della legge costitutiva non lo consente se non in base ad una richiesta.

Il Presidente concorda con il dott. GENTILE, nel senso che l'art. 8 va esaminato in relazione agli artt. 10 e 11, il quale ultimo limita il n. 1 dell'art. 10, e rileva che è difficile, in

sede di regolamento, disciplinare sin da ora la materia, la quale presenta grande varietà di casi. Pur non potendosi contestare il potere di ispezione e di inchiesta, derivante dalla legge, sarà opportuno, pertanto, affidarsi alla esperienza, in seguito alla quale sarà possibile stabilire in quali casi e forme detto potere debba essere esercitato.

Il dott. TAVOLARO, ricordando un suo precedente intervento, propone che sia inserito nel regolamento, o quanto meno formi oggetto di una risoluzione solenne, un principio così concepito: "I membri del Consiglio Superiore e le persone che a qualsiasi titolo assistono alle sedute del Consiglio, sono tenuti al segreto d'ufficio".

Il Presidente osserva che il segreto è un impegno morale dei componenti e che non sembra quindi necessaria una specifica norma regolamentare.

Il Vice Presidente, avv. DE PIETRO, si associa.

Art. 19.

E' approvato nel testo predisposto dalla Commissione, senza osservazioni.

Il testo definitivo del regolamento, quale risulta approvato nelle sedute del 14, 24 e 25 novembre 1959, viene allegato al presente verbale sotto la lettera A.

Il dott. TAVOLARO informa il Consiglio che il Ministro ha fatto richiesta per il conferimento dell'ufficio direttivo di Presidente del Tribunale di Palermo e che ha convocato per domani alle ore 9,30 la Commissione da lui presieduta.

Il dott. DE MARCO richiama l'attenzione del Consiglio sulla questione di competenza della Commissione di cui all'art. 11, da lui sollevata.

Il Presidente fa rilevare che tale questione sarà tratta nella prossima seduta.

A questo punto, ore 21, il Presidente dichiara chiusa la seduta e rinvia il prosieguo dei lavori a domani, alle ore 18.

Fatto e sottoscritto in unico originale da conservarsi agli atti del Consiglio Superiore della Magistratura.

IL P R E S I D E N T E

I S E G R E T A R I